



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/06/2026 (punto N 8)

Delibera

N 751

del 22/06/2026

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L. 157/92 ART. 19 BIS E L.R. 3/94 ART. 37 QUATER. AUTORIZZAZIONE CACCIA IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (*Sturnus vulgaris*) SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Assenti

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe;

Visto in particolare il comma 5, dell'articolo 19 bis della citata l. 157/1992 che prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

Visto in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che stabilisce le procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della citata direttiva;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Considerato che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

Considerato che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

Considerato che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

Vista la relazione del febbraio 2011 inerente lo storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia realizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dove si descrive la situazione della specie esistente a livello europeo e nazionale e si dà atto che lo storno potrebbe

essere cacciato anche in Italia con modalità analoghe a quelle adottate dagli altri Stati membri della UE;

Considerato che la specie storno (*Sturnus vulgaris*) ha causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati comunicati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e riportati nella banca dati informatizzata regionale;

Dato atto che i danni da storno registrati nel 2025 ammontano a complessivi euro 17.043,23, esclusi i danni da avifauna non meglio definita, i danni da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale);

Dato atto, altresì che i suddetti dati relativi ai danni non comprendono quelli arrecati alle produzioni agricole non riferibili agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e quindi di norma non indennizzabili da parte degli ATC;

Considerato quindi che il danno finanziario che subiscono le aziende toscane è molto rilevante, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

Rilevato l'elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni regionali dimostrato dalla presenza di vini a denominazioni di origine (DOCG e DOC) corrispondenti a circa il 76 per cento del totale delle superfici a vite in Toscana;

Rilevato che la viticoltura rappresenta un settore importante per l'economia agricola regionale;

Rilevato che il comparto dell'olio extravergine d'oliva regionale è di alta qualità con cinque denominazioni di origine (DOP e IGP) regolarmente registrate e che la struttura produttiva presente sul territorio è estremamente frammentata e caratterizzata prevalentemente da piccole o piccolissime aziende che svolgono comunque un rilevante ruolo sia nell'olivicoltura che dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

Rilevato che la presenza invernale dello storno causa danni anche in comparti come quello zootecnico e quello vivaistico;

Viste le richieste di prelievo in deroga alla specie storno (*Sturnus vulgaris*) provenienti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, in cui vengono evidenziati gravi danni alle coltivazioni agricole toscane;

Valutato che sulla base dell'esperienza maturata in Toscana i metodi dissuasivi per le colture a pieno campo non assicurano risultati soddisfacenti;

Valutato che sussiste pertanto l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) in quanto specie ripetutamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole;

Visto in particolare il comma 6 bis dell'articolo 19 bis della l. 157/1992 che relativamente alla specie storno dispone che *"... le regioni...con riferimento all'individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio delle attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni regionali"*;

Ritenuta quindi prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi su tutto il territorio regionale;

Ritenuto opportuno, per le ragioni suddette, autorizzare il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*), individuando luoghi, tempi e modalità di prelievo;

Rilevato che in Toscana per alcune colture interessate dal provvedimento, e in particolare per gli uliveti, la raccolta si protrae fino a tutto il mese di dicembre;

Rilevato che nel mese di settembre sono presenti in Toscana esclusivamente storni nidificanti e considerata la larga e diffusa distribuzione dei vigneti sul territorio si ritiene opportuno consentire il prelievo dello storno, fermo restando il divieto nelle ZPS, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario stabilire l'applicazione del prelievo in deroga dello storno nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 20 settembre 2026 e il 13 dicembre 2026 compreso;

Considerato che nelle annate 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono stati abbattuti rispettivamente 19.528, 19.323, 18.707, 18.654, 19.538 e 24.105 storni;

Ritenuto necessario e cautelativo indicare in 20.000 il numero di storni complessivamente prelevabili su tutto il territorio regionale al fine di evitare gravi danni agli uliveti in presenza di frutto pendente;

Considerato necessario che il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) sia effettuato esclusivamente nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti con frutto pendente, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purché in piena terra;

Considerato necessario autorizzare il prelievo della specie storno (*Sturnus vulgaris*) da appostamento esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi stagionali per cacciatore per l'intero periodo (2 settembre 2026 – 13 dicembre 2026) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

Considerato necessario consentire:

- nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia l'utilizzo di zimbelli e/o stampi (comunque non vivi) ad eccezione di quelli della specie storno;
- dalla terza domenica di settembre per il prelievo dello storno l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 25/03/2026 protocollo n. 249029 relativa alla specie storno, agli atti del settore competente contenente le sopra citate modalità di prelievo in deroga della specie storno;

Visto il parere rilasciato da ISPRA prot. n. 332855 del 29/04/2026 con cui l'Istituto chiede ulteriori dati a corredo della richiesta della Regione Toscana;

Vista l'integrazione alla proposta di deliberazione inviata ISPRA in data 06/05/2026 protocollo n. 347608, agli atti del settore competente, con cui si ottempera alla richiesta di ulteriori dati e si eccepisce sulla condizionalità del parere stesso al rispetto del riparto di capi prelevabili in quanto in realtà riferito all'articolo 9, lett. c) della Direttiva citata anziché all'articolo 9, lettera a);

Visto il nuovo parere rilasciato da ISPRA prot. n. 33956 del 17/06/2026 con cui l'Istituto esprime parere favorevole a condizione che siano rispettate prescrizioni indicate nello stesso;

Considerate le suddette prescrizioni ed in particolare quelle relative al numero dei capi prelevabili, all'individuazione dei territori provinciali ove effettuare il prelievo e all'uso dei richiami;

Ritenuto di non accogliere la prescrizione relativa all'applicazione del prelievo in deroga dello storno solo ad alcune province in quanto i danni, in particolare per viti e olive, nel corso degli anni sono stati periziati con andamento variabile in tutte le province toscane e inoltre è evidente che gli spostamenti delle popolazioni di uccelli non seguono i confini amministrativi;

Ritenuto di non accogliere la prescrizione che stabilisce al 30 novembre il termine del prelievo in deroga dello storno, in quanto come sopra evidenziato, una delle colture da proteggere nel territorio toscano è proprio l'ulivo e terminare il prelievo il 30 novembre non consente di evitare danni a tali colture;

Ritenuto pertanto di confermare l'applicazione del prelievo in deroga dello storno su tutto il territorio della Regione nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 20 settembre 2026 e il 13 dicembre 2026 compreso;

Considerato che ISPRA indica che il contingente deve essere limitato a 10.000 animali in virtù del minor numero di province in cui autorizzare il prelievo in deroga, tale prescrizione viene sostanzialmente accolta ma tenendo conto della necessità, come sopra indicato, di autorizzare il prelievo in deroga su tutto il territorio regionale il prelievo sulla specie è stabilito a 20.000 capi anche tenendo conto del fatto che tale quantitativo è proprio quello che normalmente ISPRA suggerisce per l'intero territorio regionale al fine di evitare gravi danni agli uliveti in presenza di frutto pendente;

Ritenuto di non accogliere la modalità indicata da ISPRA relativa ai richiami e confermare pertanto l'uso dei richiami previsti e consentiti dalla normativa vigente e anche comunemente utilizzati dalla terza domenica di settembre (20.09.2026) in quanto le attività di caccia in deroga allo storno e di caccia alle altre specie di selvaggina migratoria possono essere esercitate contemporaneamente;

Ritenuto necessario, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori provvedano a comunicare il numero dei capi abbattuti in deroga esclusivamente mediante annotazione sul tesserino venatorio digitale (applicazione Toscaccia) e che pertanto tale strumento sia obbligatorio per coloro che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie storno;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994, per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (*Sturnus vulgaris*), al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole e alle strutture zootecniche locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 20 settembre 2026 e il 13 dicembre 2026 compreso;

2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purchè in piena terra;
- b) in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
3. di stabilire in 20.000 il numero di capi di storno (*Sturnus vulgaris*) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2026 in attuazione del presente provvedimento;
4. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (*Sturnus vulgaris*) e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie debbano obbligatoriamente registrarsi ed utilizzare il tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) per l'annotazione dei capi abbattuti;
5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (*Sturnus vulgaris*) esclusivamente ai cacciatori anagraficamente residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (2 settembre – 13 dicembre 2026) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
6. di consentire:
 - nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia l'utilizzo di zimbelli e/o stampi (comunque non vivi) ad eccezione di quelli della specie storno;
 - dalla terza domenica di settembre per il prelievo dello storno l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi consentiti dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;
7. di precisare che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2 ter della l.r. 3/1994 il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");
8. di vietare la vendita degli storni (*Sturnus vulgaris*) prelevati;
9. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
10. di precisare che l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo è consentito secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
11. di dare mandato alla competente struttura di rendicontare i prelievi effettuati con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente;
12. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
13. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994;
14. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992;
15. che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 58 L.R. 3/1994;

16. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95% del numero dei capi prelevabili. L'eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del settore competente e sulla App Toscaccia o su sistemi ad essa collegati.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI